



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO

DIVISIONE IV – QUALITÀ DELLO SVILUPPO

Versalis S.p.A.
Stabilimento di Brindisi
direzione_br@pec.versalis.eni.com

E, p.c., Alla Commissione AIA-IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it
Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI MODIFICA DELL'AIA RILASCIATA ALLO STABILIMENTO PETROLCHIMICO DI VERSALIS BRINDISI – **PROCEDIMENTO ID 133/11796.**

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA con nota del 18/01/2022 prot. n. CIPPC/58.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.M. 0076 del 03/03/2021.

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. c.s.

ID Utente: 374
ID Documento: CreSS_04-374_2022-0032
Data stesura: 21/01/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



Ministero della Transizione Ecologica

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero della Transizione Ecologica
DG CreSS - Div. 4
cress@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla modifica dell'AIA rilasciata alla VERSALIS S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Procedimento ID 133/11796.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

ALL. PIC



Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MiTE a Versalis S.p.A. con DM 0076 del 03/03/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 68 del 19/03/2021) relativamente al procedimento: ID 133/11796 di cui alla lettera di avvio del procedimento inviata dal MiTE, prot. n. 86847 del 10/09/2021;

Gestore	VERSALIS S.p.A.
Località	Brindisi
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Antonio Fardelli
	Prof. Antonio Mantovani
	Dott.ssa Antonietta Riccio– Regione Puglia
	Dott. Pasquale Epifani – Provincia di Brindisi
	Ing. Francesco Corvace – Comune di Brindisi



Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	6
2.1 <i>Atti presupposti</i>	6
2.2 <i>Atti normativi</i>	7
2.3 <i>Atti e attività istruttorie</i>	11
3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	12
3.1 <i>Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio della prima AIA – ID 133</i>	12
4. DESCRIZIONE DELLA FASE DELL'IMPIANTO INTERESSATA DALLA MODIFICA	14
5. PROPOSTA DI MODIFICA DELLA PRESCRIZIONE	15
5.1. PREMESSA	15
6. EFFETTI AMBIENTALI	17
7. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIVE	17
8. TARIFFA ISTRUTTORIA	18
9. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO	18



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS).
Autorità di controllo	L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell’articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttorie di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Gestore	Versalis S.p.A., installazione IPPC sita in comune di Brindisi (BR), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l’istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
Inquinamento	L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- 1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

Relazione di riferimento	di	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	di	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	i	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS) e sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/it-IT , al fine della consultazione del pubblico.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	--

2. INTRODUZIONE

In data 03/03/2021 è stata rilasciata dal MiTE con D.M. n. 0076 a VERSALIS S.p.A. il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento ubicato nel comune di Brindisi.

In data 28/07/2021 il Gestore ha inviato istanza di modifica dell'AIA prot. DS/21/265/LP_lp, acquisita dal MiTE con prot. MATTM/83480 del 29/07/2021, relativamente alla "Modifica della prescrizione n. 2 paragrafo 13.2 Capacità Produttiva del PIC allegato e parte integrante all'AIA DM 76/2021" e alla quale è stato attribuito il n. ID 133/11796.

2.1 Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MiTE a Versalis S.p.A. con DM 0076 del 03/03/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 68 del 19/03/2021) per l'esercizio dello stabilimento di Brindisi;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007;</i>



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

considerata	la nota DVA prot. U0026465 del 23 novembre 2018 avente ad oggetto “Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto alla Commissione AIA” in cui la DVA riscontra la compatibilità delle richieste della Commissione IPPC (Rif. nota CIPPC prot. U0001345 del 16 novembre 2018) con il testo dell’Accordo di cui alla DG n. 2022 del 17 marzo 2017;
viste	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC n. 1844 del 20/09/2021, che incarica per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse alla domanda di modifica dell’AIA n. 514/2011 rilasciata alle Società Versalis S.p.A., stabilimento di Brindisi, procedimento ID 133/11240, al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Marco Mazzoni – Referente G.I.– Dott. Antonio Fardelli – Componente– Prof. Antonio Mantovani – Componente;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Dott.ssa Antonietta Riccio - Regione Puglia– Dott. Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi– Ing. Francesco Corvace - Comune di Brindisi;
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell’ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Bruno Panico– Ing. Roberto Borghesi – Coordinatore, Responsabile della Sezione Analisi Integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali.

2.2 Atti normativi

Visto	il D. Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato F</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l’articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell’impianto;
visto	l’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

	<p>46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal</p>



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

	<p>D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “l’<i>autorità</i>’ competente <i>fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p>a) <i>fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p>b) <i>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’<i>autorità</i>’ competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”;</i></p>
visto	<p>l’articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “l’<i>autorità</i>’ competente può <i>fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p>a) <i>quando previsto dall’articolo 29-septies;</i></p> <p>b) <i>quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’ ubicata l’installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’autorizzazione integrata ambientale”;</i></p>
visto	<p>l’articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.”;</i></p>
visto	<p>l’articolo 29-<i>sexies</i>, c. 9-<i>quinquies</i> del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “<i>Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l’<i>autorità</i>’ competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p>a) <i>quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione all’<i>autorità</i>’ competente la relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente;</i></p> <p>b) <i>al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze</i></p>



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

	<p><i>pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p><i>e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i></p>
vista	<p>la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”</i> con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere <i>“... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i></p>
visto	<p>Il Decreto ministeriale n. 274 del 16 dicembre 2015 <i>“Direttiva per disciplinare la conduzione dei provvedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti</i></p>



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

	di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
esaminata	la Decisione di esecuzione (UE) n.2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;
esaminata	La Decisione di esecuzione (UE) n.2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione dei prodotti chimici organici in grandi volumi;
esaminata	la Decisione di esecuzione (UE) n.2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il trattamento dei rifiuti;
esaminati	gli strumenti di pianificazione ambientale territoriale pertinenti.

2.3 Atti e attività istruttorie

Esaminata	L'istanza con allegata documentazione tecnica di Versalis S.p.A. prot. n. DS/21/265/LP_lp del 28/07/2021, acquisita dal MiTE con prot. n. 83480 del 29/07/2021, relativamente alla "Modifica della prescrizione n. 2 paragrafo 13.2 Capacità Produttiva del PIC allegato all'AIA DM 76/2021", presso lo stabilimento di Brindisi;
esaminata	la lettera di avvio del procedimento inviata dal MiTE, prot. n. 86847 del 10/09/2021;
visto	il Decreto di AIA vigente n. 76/2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 68 del 19/03/2021;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente Parere Istruttorio e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
Vista	l'e-mail di trasmissione del PIC al GI inviato dalla Segreteria della Commissione in data 22/12/2021 per la condivisione e osservazioni, avente prot. CIPPC/08 del 10/01/2022.



3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Sede legale:	Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI)
Sede operativa	Via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi tel. 0831/570280
Recapiti telefonici	Tel. 0831/5701
Denominazione installazione	Impianto chimico
Tipo di installazione	Chimico, esistente
Tipo di procedimento	Modifica AIA
Codice e attività IPPC	4.1 (a, h) – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base
Classificazione NACE	20.14 – Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
Classificazione NOSE-P	105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici
Gestore e Rappresentante legale	Ing. Luca Piludu tel. 0831/570739 – Fax 0831/570280 e-mail: luca.piludu@versalis.eni.com
Referente IPPC	Ing. Lara Politi tel. 0831/570800 e-mail: lara.politi@versalis.eni.com
N. addetti	468 (al 31/12/2017)
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistemi di gestione ambientale	ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015

3.1 Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio della prima AIA – ID 133

ID	Tipologia di procedimento		Atto autorizzativo
431	Mod. Sostanziale	Non	Ottemperanza prescrizione art.1 commi 3, 4 e 7 decreto AIA DVA-17331 del 24.07.2013
512	Mod. Sostanziale	Non	Modifica prescrizione n. 20 del PIC allegato decreto AIA DVA-17334 del 24.07.2013
513	Mod. Sostanziale	Non	Revamping sistemi di compressione CO1A/B del gas di recupero (gas boil-off di etilene) DVA-17334 del 24.07.2013



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

526	Mod. Sostanziale	Non	Valutazione art. 1 comma 6 “Mappatura fonti di emissioni odorigene” – Prescrizione PIC scadenza 18 mesi	DVA-21932 del 26.09.2013
569	Mod. Sostanziale	Non	Esclusione dal processo del serbatoio F230 e inserimento serbatoio F242	DVA-19692 del 28.08.2013
568	Mod. Sostanziale	Non	Ricezione via navi del prodotto Raffinato 1	DVA-20578 del 10.09.2013
602	Mod. Sostanziale	Non	Punto 9 del paragrafo 9.4.1 del PIC allegato al decreto AIA allo scopo di contemperare la detrazione dell’intervallo di fiducia del valore misurato ed elaborato delle emissioni in atmosfera	DVA-14556 del 16.05.2014
696	Mod. Sostanziale	Non	Razionalizzazione sezione di stoccaggio acque di prima pioggia	DVA-17229 del 04.06.2014
735	Mod. Sostanziale	Non	Spedizione via navi GPL C4	DVA-27166 del 29.10.2015
733	Mod. Sostanziale	Non	Fermata per manutenzione punti di emissione E80/E81	DVA-15739 del 15.06.2015
863	Riesame di AIA		Messa in servizio punto di emissione F289bis	DVA-32271 del 23.12.2015
862	Riesame di AIA		Sezione stoccaggio acque di prima pioggia	DVA-31733 del 21.12.2015
929	Riesame di AIA		Modifica prescrizione per posticipo data realizzazione doppio fondo serbatoio F268	DM n. 316 del 30.12.2015
944	Riesame di AIA		Relazione di Riferimento	DVA- 30809 del 21.12.2016
1078	Mod. Sostanziale	Non	Invio del fuel gas autoprodotta per sostituzione di metano, come combustibile ausiliario, al forno combustore B300	DVA-8704 del 10.04.2017
1100	Mod. Sostanziale	Non	Separazione della Benzina di Cracking (BK) prodotta dall’impianto di produzione Etilene P1CR (Fase 1) e razionalizzazione di alcuni circuiti asserviti ai serbatoi del Parco Serbatoi P3	DVA-6945 del 23.03.2017
1126	Mod. Sostanziale	Non	Realizzazione del circuito della Quench Water dell’impianto di produzione Etilene P1CR (Fase1)	DVA-10088 del 02.05.2017
1132	Mod. Sostanziale	Non	Recupero acqua di fondo C807 per lavaggio carica P30B	DVA-9589 del 21.04.2017
1139	Mod. Sostanziale	Non	Recupero Benzina di Cracking (BK) dal flusso di Sode Spente provenienti dall’impianto P1CR	DVA-14611 del 21.06.21.06.2017
1141	Mod. Sostanziale	Non	Invio, in assetto permanente, dei vapori generati durante le fasi di caricamento delle navi di Benzina di Cracking (BK) al sistema di recupero di gas di stabilimento	DVA-14604 del 21.06.2017
1147	Mod. Sostanziale	Non	Ricezione scarichi idrici ditta Cascione Autotrasporti srl	DM n. 332 del 07.12.2017
1212	Mod. Sostanziale	Non	Ottemperanza prescrizione n. 35 paragrafo 9.12 – Piano operativo di dismissione impianti P4A e P4B	DM n. 325 del 05.12.2018



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

9626	Mod. Sostanziale	Non	Ricezione scarichi temporanei acque reflue ditta SIRAI	DM n. 223 del 05.08.2019
9880	Mod. Sostanziale	Non	Interventi di miglioramento operatività, affidabilità e sicurezza presso Molo Brindisi – AT1 – Carico/Scarico prodotti via mare (Pontile)	DVA-6936 del 19.03.2019
9969	Modifica Sostanziale		Realizzazione di un sistema di Torcia a Terra di “tipo chiuso” per impianto di produzione Etilene PICR	DM n. 009 del 13.01.2020
9994	Riesame complessivo di AIA	di	Applicazione BATC- Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/2117 inerente la “fabbricazione dei prodotti chimici organici in grandi volumi”	D.M. n. 0076 del 03/03/2021
10358	Mod. Sostanziale	Non	Realizzazione di un sistema di trattamento degli sfiati derivanti dalle operazioni di azotatura delle navi, in progetto presso il pontile Versalis Brindisi al punto di ormeggio n.12 dove vengono attraccate le navi per la movimentazione di benzina da cracking (BK)	D.M. n. 0076 del 03/03/2021
10455	Mod. Sostanziale	Non	Ottimizzazione del circuito vapore di diluizione dell’impianto PICR (Fase 1)”.	D.M. n. 0076 del 03/03/2021
10689	Mod. Sostanziale	Non	Ricezione degli scarichi idrici della ditta Cascione Autotrasporti s.r.l. – Modifica prescrizione 1) del PIC allegato al D.M. n. 332 del 07/12/2017	MATTM-76118 del 30/09/2020
10819	Mod. Sostanziale	Non	Rilavorazione di Propilene Basell fuori norma nell’impianto di cracking PICR (FASE1)	MATTM – 71483 del 02/07/2021
10831	Mod. Sostanziale	Non	Convogliamento al forno combustore B300 della fase gassosa generata durante il carico/scarico dei serbatoi di stoccaggio olio di cracking FOK	MATTM-84302 del 20/10/2020
11240	Mod. Sostanziale	Non	Razionalizzazione Serbatoi di stoccaggio Reparto PGSI-P3 (AT6)	MATTM – 52599 del 18/05/2021

4. DESCRIZIONE DELLA FASE DELL’IMPIANTO INTERESSATA DALLA MODIFICA

L’impianto di cracking PICR (FASE 1) è basato sul processo di *steam cracking* per la produzione di olefine leggere (etilene, propilene, butadiene) ovvero sulle reazioni di pirolisi degli idrocarburi condotte in fase vapore, ad alta temperatura, in presenza di vapor d’acqua e a bassa pressione, per favorire attraverso le reazioni di cracking termico la formazione di Idrogeno e di composti idrocarburi leggeri quali l’Etilene e il Propilene.

Il processo è a ciclo continuo ed è alimentato da frazioni di petrolio (Virgin Nafta, GPL) che vengono sottoposte appunto a cracking termico (pirolisi), favorito dall’immissione di vapore di diluizione a bassa pressione. L’insieme dei prodotti così ottenuto viene separato per distillazioni successive.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

L'attuale capacità produttiva autorizzata, riferita alla produzione di Etilene, è pari a 468 kt/anno. L'impianto produce inoltre: Propilene, Idrogeno, Fuel Gas export (miscela di Metano e Idrogeno), Miscela C4 (miscela Butadiene/Butileni), Benzina da cracking, Olio CBF.

La capacità massima di materia prima lavorabile dall'impianto di cracking è pari a 1.489.533 t/a di Virgin Nafta e 100.000 t/a di GPL.

Nel parere istruttorio conclusivo (PIC- AIA DM 0076), al paragrafo 13.2 "Capacità Produttiva" la prescrizione 2) stabilisce che il Gestore debba attenersi, in relazione ai prodotti finiti, alla capacità produttiva di seguito riportata:

Fase di produzione	Prodotto	Capacità di produzione (t/anno)
<i>Fase 1-P1CR</i>	<i>Etilene</i>	468.000
	<i>Propilene</i>	350.000
	<i>Idrogeno</i>	260
	<i>BK – Benzina da pirolisi</i>	375.000
	<i>BKP – Benzina da pirolisi pesante</i>	26.400
	<i>Miscela C4</i>	195.000
	<i>Olio da cracking</i>	38.000
	<i>Fuel gas (export)</i>	67.500
<i>Fase 2 – PE ½</i>	<i>Eraclene – Farmalene HDPE (PE ad alta densità)</i>	480.000
	<i>Flexirene – Clearflex LDPE – LLDPE (PE a bassa densità)</i>	
<i>Fase 3 – P30B</i>	<i>1,3 Butadiene</i>	149.095
	TOTALE COMPLESSIVO	1.520.160

La capacità di produzione espressa come somma dei prodotti in uscita dall'impianto di Cracking è pari a 1.520.160 t/a.

Nello PIC allegato e parte integrante all'AIA DM 76/2021 al paragrafo 13.4 sono riportate le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera dei camini E101-E106 ed E108 (afferenti ai forni dell'impianto di cracking), che fanno riferimento alla massima capacità di materia prima lavorabile dall'impianto (rif. Tab.1 di detto PIC).

5. PROPOSTA DI MODIFICA DELLA PRESCRIZIONE

5.1. Premessa

Con nota prot. n. DS/21/265/LP_lp del 28/07/2021, acquisita dal MiTE con prot. n. 83480 del 29/07/2021, Versalis S.p.A. ha presentato istanza di modifica relativamente alla "Modifica della



prescrizione n. 2 paragrafo 13.2 Capacità Produttiva del PIC allegato all'AIA D.M. n. 76/2021", rilasciata allo stabilimento di Brindisi.

Il Gestore pone in evidenza che le quantità dei prodotti dello *steam cracking* possono subire variazioni in base alla tipologia della carica ed alle condizioni di processo, pur mantenendo il pieno rispetto del quadro emissivo complessivo autorizzato per l'impianto.

I consuntivi annuali dei prodotti provenienti dall'impianto di Cracking nel corso di validità della precedente AIA DVA DEC 00514/2011 e comunicati all'interno del report annuale AIA hanno infatti evidenziato come, seppur nel processo di cracking termico lo spettro dei prodotti possa avere una variabilità per effetto della qualità della carica e dei parametri operativi, la somma delle quantità dei prodotti leggeri e pesanti consuntivati sia risultata sempre all'interno dei valori autorizzati (**1.520.160 t/a?**) e nel rispetto dei limiti autorizzativi emissivi imposti dal succitato Decreto AIA per i camini del Cracking.

Il Gestore pone in evidenza che tali considerazioni emergono anche all'interno delle seguenti note:

- Nota ISPRA prot. 8867 del 25/02/2021 di riscontro al MATTM per il superamento della diffida ministeriale per inosservanza della prescrizione punto 2, par 9.2 del PIC AIA 00514 in relazione alla produzione in esubero di olio CBF nel 2018 e fuel gas export nel 2018 e 2019 rispetto ai valori autorizzati. Nella succitata nota, ISPRA evidenzia come i prodotti dell'impianto di Steam Cracking possano infatti subire fisiologiche variazioni nella quantità in funzione delle cariche alimentate e delle condizioni operative senza comportare variazione sul quadro emissivo autorizzato per l'impianto. In base a queste considerazioni lo stesso Ente di Controllo comunicava il superamento della succitata diffida.
- Nota ISPRA prot. 2021/10305 del 04/03/2021 in risposta alla comunicazione effettuata da Versalis su un esubero nella produzione olio CBF anno 2021 rispetto al massimo autorizzato al par. 9.2 del precedente decreto AIA DM_00514 per tale prodotto. Nella nota ISPRA evidenzia come Versalis, nel corso di validità dell'AIA DVA DEC_000514, abbia sempre utilizzato quantitativi di materia prima decisamente inferiori al massimo lavorabile dall'impianti di cracking, non registrando in alcun modo superamenti dei valori limite (VLE) per le emissioni in atmosfera. Pertanto, la stessa chiedeva al MITE di rivalutare l'insieme delle prescrizioni sui quantitativi dei prodotti finiti mantenendo le limitazioni sulle materie prime utilizzabili, unitamente alle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera. In risposta a tale nota il MITE, evidenziando la conclusione dell'iter di riesame AIA DVA DEC 00514 con l'emissione del Decreto DM_0076, rappresenta al Gestore la possibilità, proprio alla luce delle motivazioni tecniche riportate nella nota ISPRA, di chiedere la modifica del provvedimento DM_0076 con riferimento alla prescrizione sulle capacità produttive dell'impianto di cracking, mantenendo le limitazioni sulle materie prime lavorabili, anziché sui prodotti finiti.

5.2. Descrizione della proposta di modifica della prescrizione



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

Con la presente istanza il Gestore chiede quindi di modificare la prescrizione n. 2 di cui al punto 13.2 “Capacità produttiva” del PIC allegato al D.M. n. 76/2021 facendo riferimento unicamente alla massima capacità di materia prima lavorabile dall’impianto di cracking di cui alla seguente tabella

Materia prima in ingresso al Cracking	Capacità massima di materia prima lavorabile in t/a
Virgin Nafta	1.489.533
GPL	100.000

garantendo che la somma dei prodotti in uscita dal Cracking rispetti il limite autorizzato di 1.520.160 ton/a.

Il Gestore dichiara che tale modifica non comporta alcuna variazione al ciclo produttivo e al quadro emissivo autorizzato per le diverse componenti ambientali in ambito AIA per l’impianto di cracking; in particolare, i limiti emissivi prescritti ai punti di emissione E101-E106 ed E108, afferenti ai forni dell’impianto, tengono conto della massima capacità produttiva lavorabile dall’impianto di cracking e non sono vincolati dalla distribuzione dei prodotti in uscita.

6. EFFETTI AMBIENTALI

Il Gestore dichiara che la modifica non comporta variazioni: della capacità produttiva degli impianti di processo, né verranno installati nuovi impianti; dei consumi di materie prime; dei consumi di risorse idriche; dei consumi e produzione di energia; dei combustibili utilizzati; delle fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato e non; delle emissioni in atmosfera di tipo convogliato; degli scarichi idrici e delle emissioni in acqua; della produzione rifiuti; delle aree di stoccaggio di rifiuti e di materie prime, prodotti e intermedi; del rumore e degli odori.

Inoltre il Gestore dichiara che la modifica non comporta: effetti negativi a livello ambientale in quanto non muta il quadro emissivo autorizzato; variazioni nella modalità di gestione degli aspetti ambientali e nel piano di monitoraggio; alcuna modifica agli schemi a blocchi relativi ai processi produttivi; un aggravio del rischio preesistente, relativamente agli adempimenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 105/2015.

7. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIVE

Premesso che:

le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente Parere Istruttorio e delle condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI

Il Gruppo Istruttore

Esaminate le documentazioni rese disponibili dal Gestore nonché la Relazione Istruttoria trasmessa da ISPRA,

Ritiene la modifica richiesta dal Gestore non sostanziale, tecnicamente motivata e accoglibile.

Resta inteso che tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MiTE a Versalis S.p.A. con DM 0076 del 03/03/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 68 del 19/03/2021) non modificate dal presente Parere restano in vigore.

8. TARIFFA ISTRUTTORIA

La tariffa pagata dal Gestore è ritenuta congrua.

9. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Non risultano pervenute osservazioni all'istanza di modifica dell'AIA n. 76/2021 - ID 133/11796.



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (ID 133/11796)
VERSALIS S.p.A. – Installazione di BRINDISI**